FISCALITÀ DELL'ENERGIA
di Salvini e soci, Studio legale tributario fondato da F. Gallo

Le principali novità in materia di fiscalità energetica introdotte dal c.d. Decreto Bollette

Nota Redazionale

Il 23 aprile 2025 è stato approvato in via definitiva del D.D.L. di conversione in legge del Decreto Legge n. 19/2025 (c.d. Decreto Bollette) contenente numerose novità in tema fiscalità energetica.

- **Agevolazioni fiscali previste per le comunità energetiche rinnovabili (CER)**

Innanzitutto, con l'obiettivo di ampliare le modalità di partecipazione alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), il D.L. Bollette è intervenuto sul profilo soggettivo della normativa, estendendo in maniera significativa il novero dei soggetti legittimati a costituire o aderire a una CER.

In particolare, con l'articolo 1-*bis*, oltre ai soggetti già previsti – quali persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, enti religiosi e del terzo settore – sono stati formalmente inclusi tra i nuovi soggetti ammessi:

(i) le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
(ii) i consorzi di bonifica;
(iii) gli enti e le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica;
(iv) le associazioni ambientaliste riconosciute.

Il successivo articolo 1-*ter* definisce le modalità di ottenimento degli incentivi previsti per gli impianti annessi alle comunità energetiche rinnovabili (CER), nel caso in cui essi abbiano avviato la propria attività entro 150 giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale che disciplina gli incentivi a favore delle configurazioni di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile (cd. decreto CACER). In tal caso, infatti, viene stabilito che per beneficiare degli incentivi previsti deve essere prodotta la documentazione che comprova che l'impianto è stato realizzato per il suo inserimento in una configurazione di comunità. Si tratta di una novità rilevante in quanto, prima di tale modifica, le CER potevano accedere agli incentivi previsti dal D.M. 7 dicembre 2023 n. 414 solo nel caso in cui fossero già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto bollette, il MASE, su proposta del GSE, aggiornerà le regole operative relative alle CER.

- **Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale**

Con l'art. 1 è stato previsto, per l'anno 2025, un contributo straordinario pari a 200 euro a favore delle utenze domestiche di energia elettrica intestate a nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 25.000 euro.

Questo beneficio – che secondo la delibera Arera del 27 marzo verrà erogato agli aventi diritto entro il 31 luglio 2025 – si aggiunge alle agevolazioni già esistenti in materia di bonus sociali, senza modificarne la disciplina. In altre parole, il contributo non sostituisce i bonus elettricità e gas ordinari, ma si affianca ad essi. Ad esempio, può cumularsi con il bonus previsto per i nuclei con ISEE inferiore a 9.530 euro o, in presenza di almeno quattro figli a carico, inferiore a 20.000 euro.

Il riconoscimento del contributo è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie presenti, a qualsiasi titolo, nel bilancio della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

- **Riduzione del costo dell'energia per le imprese e azzeramento della componente ASOS**

Con l'art. 3 si prevede lo stanziamento di 600 milioni di euro, finanziati dai proventi delle aste relative alle emissioni di anidride carbonica (ETS), a favore del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (gli energivori).

Viene altresì stabilito l'azzeramento per un semestre gli oneri di sistema per i clienti non domestici con potenza superiore a 16.5 KW (le PMI). L'Arera dovrà monitorare i costi energetici delle imprese attraverso i dati relativi ai codici ATECO che il Registro Imprese dovrà trasferire al sistema gestito da Acquirente unico, informando periodicamente il ministero dell'Ambiente degli esiti del monitoraggio.

- **Bonus elettrodomestici**

Il comma 3-*bis* invece modifica l'iter attuativo del cosiddetto "bonus elettrodomestici" previsto dalla legge di bilancio 2025. In particolare, viene eliminato il requisito della classe energetica minima B per poter accedere al contributo. L'individuazione degli elettrodomestici ad alta efficienza energetica – e il relativo smaltimento dei dispositivi sostituiti di classe

inferiore – sarà demandata a un decreto interministeriale.

La gestione del contributo avverrà attraverso la piattaforma informatica di PagoPA, mentre le attività di istruttoria, verifica e controllo saranno affidate a Invitalia. I relativi costi di gestione saranno coperti dai 50 milioni stanziati dalla legge di bilancio, nel limite massimo del 3,8% delle risorse disponibili.

Il bonus, fino a un massimo di 200 euro, sarà erogato sotto forma di sconto in fattura, applicato direttamente al momento dell'acquisto dell'elettrodomestico. Potrà essere richiesto per dispositivi di qualsiasi classe energetica, purché siano stati prodotti all'interno dell'Unione Europea.